

**Decreto esecutivo  
concernente la definizione dei comprensori di attività dei  
servizi di assistenza e cura a domicilio  
(SACD)**

(del 17 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull'assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;
- richiamato il rapporto di pianificazione dell'assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

**decreta:**

**Comprensori**

**Art. 1** I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:

- a) Mendrisiotto
  1. Comuni del Distretto di Mendrisio;
  2. Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.
- b) Luganese
  1. Comune di Lugano;
  2. Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;
  3. Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;
  4. Comuni di Bissone e Muzzano.<sup>1</sup>
- c) Malcantone e Vedeggio
  1. Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;
  2. Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;
  3. Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isonne.<sup>2</sup>
- d) Locarnese
  1. Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;
  2. Comuni del Distretto di Vallemaggia.
- e) Bellinzonese
  1. Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isonne;
  2. Comune di Contone.
- f) Tre Valli
 

Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina.

**Entrata in vigore**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore<sup>3</sup>.

<sup>2</sup>Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).

Pubblicato nel BU **1999**, 269.

<sup>1</sup> Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.

<sup>2</sup> Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17.

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.